



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0026228/19 del 13/12/2019

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 25/10/2019

Esame del ricorso n. 0558112/2019 del 29/04/2019

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 1030 - BANCA MONTE PASCHI SIENA



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 25/10/2019

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto in data 08.05.2013, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, contestando che il TAEG pubblicizzato nel testo contrattuale al 13,09% è inferiore a quello effettivamente applicato, pari al 15,63%. Per tale ragione, il ricorrente chiede che l'Arbitro adito [REDACTED], ai sensi dell'art. 125 bis TUB, il ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento, sostituendo il tasso di interesse contrattuale con quello previsto dall'art. 117 TUB, con mantenimento dell'originario beneficio del termine, ma con relativo abbattimento dell'importo della rata dovuta.

Costitutosi, l'intermediario afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura, prevista testualmente dal contratto, all'interno del quale è contemplato il diritto di recesso dalla polizza anche prima dell'estinzione del finanziamento. L'intermediario eccepisce, inoltre, che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, chiedendo al Collegio lo svolgimento di un'attività consulenziale che è estranea alle proprie competenze.

Nelle proprie repliche il ricorrente eccepisce di aver dimostrato il carattere obbligatorio della polizza abbinata al finanziamento, attraverso la produzione del modulo di adesione e delle condizioni di polizza, da cui sono ricavabili i seguenti elementi: 1. i due contratti sono stati stipulati contestualmente ed hanno pari durata; 2. l'intermediario ha percepito una commissione per il collocamento della polizza; 3. l'indennizzo previsto in caso di sinistro è parametrato al debito residuo del prestito.

Per contro, l'intermediario, ad avviso del ricorrente, non ha fornito alcun elemento utile al fine di contrastare la presunzione di obbligatorietà fornita dal ricorrente, ed il diritto di



recesso non era consentito al ricorrente annualmente, ma solo una volta decorso il quinto anno. Tutto ciò premesso, il ricorrente insiste nelle proprie richieste. Nelle proprie controrepliche l'intermediario ribadisce tutto quanto già affermato in sede di controdeduzioni ed insiste nel rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che il contratto per cui è causa è stato sottoscritto l'08.05.2013 e quindi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010. Da ciò ne discende che la disciplina applicabile *ratione temporis* è quella data dal combinato disposto dell'art. 121 e 125 bis TUB, come integrati dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 09.02.2011. Sul punto, il Collegio di Coordinamento si è espresso (Decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17, 11871/17, 13316/17 e 11869/17), specificando che *"in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento"*.

Il Collegio di Coordinamento è ulteriormente intervenuto (decisione n. 16291/2018) precisando che *"Il Collegio non ignora che anche con riferimento alla decisione relativa al TAEG sono sorti dei dubbi interpretativi, per fugare i quali sembra opportuno adottare le interpretazioni prevalenti nella giurisprudenza dei Collegi territoriali, nel frattempo formatasi. Pertanto, per quanto attiene alla prova "di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio: - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; - è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; - i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale  $\pm 50$ bp; 2. durata:  $\pm 25\%$ ; 3. importo:  $\pm 25\%$ ; 4. periodo di offerta:  $\pm 3$  mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti "scostamenti" non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a*



comparazione). Quanto alla prova di "aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza", l'aver offerto lo stesso TAN comprova l'offerta delle stesse condizioni senza polizza. Per quanto riguarda, infine, il diritto di recesso, si ritiene che la decisione del Collegio di Coordinamento vada interpretata nel senso che è sufficiente che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 6538 del 21/03/2018; n. 8711 del 19/04/2018; n. 11398 del 24/05/2018)".

Tanto premesso, il Collegio osserva che non può accogliersi l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, il quale sostiene che la domanda del ricorrente abbia natura consulenziale e sia, per questo, inammissibile. Dal ricorso introduttivo, infatti, si desume che il ricorrente ha precisamente indicato sia il *petitum* (l'accertamento della nullità della clausola indicativa del TAEG applicato al contratto e le conseguenti rideterminazioni previste dall'art. 125 bis TUB) che la *causa petendi* (l'omessa inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TAEG) e ciò ha senz'altro consentito all'intermediario di articolare le proprie difese e – a questo Arbitro – di comprendere il contenuto della domanda ed esprimersi su di essa senza svolgere funzioni consultive.

Nel merito della domanda, seguendo le indicazioni giurisprudenziali fornite dal Collegio di Coordinamento può ritenersi che il ricorrente abbia fornito elementi indiziari che consentano di ritenere presuntivamente dimostrata la natura obbligatoria della polizza sottoscritta; il ricorrente, infatti, ha allegato elementi che depongono chiaramente in tal senso, quale la contestualità della sottoscrizione dei due contratti, la presenza di una commissione in favore dell'intermediario collocatore e la natura della prestazione garantita dall'assicuratore parametrata all'eventuale insoluto del piano d'ammortamento. In senso contrario, l'intermediario non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere la natura facoltativa della polizza. Alla luce della allegazione delle parti, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia dimostrato la natura obbligatoria della polizza e che, in applicazione dell'art. 125 bis, comma 7, l'intermediario sia tenuto alla rideterminazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle somme percepite in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO



Firenze, 27/02/2020

AREA CONTROLLI, CONFORMITÀ E RECLAMI  
Servizio Reclami  
Settore Reclami

Reclamo 234978

Spett.le  
**ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO**  
Segreteria Tecnica del Collegio di  
Roma

Oggetto: Ricorso [REDACTED]

In relazione a quanto specificato in oggetto e alla contestazione inoltrata dal nominativo emarginato, Vi comuniciamo che è stato adempiuto alle determinazioni della decisione ABF n. 26228/19 del 13.12.2019.

Nello specifico, sono state eseguite le seguenti operazioni:

- il rimborso della somma di € 6832,55 (comprensiva di € 20,00 per spese procedura), tramite assegno FAD inviato al delegato del cliente in oggetto;
- un bonifico bancario di € 200,00 sul conto corrente intestato alla "Banca d'Italia - Segreteria tecnica ABF".

Alleghiamo le evidenze a comprova di quanto sopra, precisando che il ricorrente nulla più deve in ordine al finanziamento oggetto del ricorso e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si ritenesse necessario e distintamente Vi salutiamo.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Servizio Reclami

All. c.s.

